



Ministero della Cultura

Archivio di Stato di Lucca

Regolamento per il prestito temporaneo di documenti di archivio per mostre ed esposizioni in Italia e all'estero

L'Archivio di Stato di Lucca concede il prestito di documenti conservati nei propri fondi per iniziative a scopo scientifico o per rilevanti manifestazioni culturali nazionali ed internazionali promosse da soggetti pubblici e privati.

Documentazione

La richiesta di prestito deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Progetto scientifico e organizzativo con indicazione dell'eventuale realizzazione di un catalogo o della pubblicazione on line della mostra;
- b) Elenco completo e definitivo dei documenti e delle opere richieste, corredato da segnatura o da collocazione;
- c) *Facility report* nel quale sono fornite le notizie concernenti l'allestimento e le misure di sicurezza e tutela della sede espositiva (umidità, temperatura, luce, condizioni di sicurezza), munito di firma del responsabile dell'esposizione;
- d) Generalità e referenze della ditta specializzata incaricata dei procedimenti di imballaggio, movimentazione e trasporto dei beni;
- e) Generalità della compagnia assicuratrice.

La richiesta di parere ministeriale sarà inoltrata dall'Archivio di Stato di Lucca al Ministero solo nel momento in cui le presenti condizioni di prestito saranno restituite ufficialmente firmate per accettazione dal Presidente del Comitato Organizzatore o da altro responsabile.

Condizioni di prestito

1. Nel caso di mostre all'estero, il Comitato Organizzatore della mostra dovrà far pervenire inoltre una garanzia scritta di restituzione, nella quale dichiara che l'opera proveniente dall'Italia, Archivio di Stato di Lucca, verrà restituita immediatamente a rassegna conclusa anche nel caso di rivendicazione di proprietà da parte di terzi o di sequestro e dia assicurazioni in merito alla sua corretta conservazione per tutta la durata del prestito.

2. Nel caso che la mostra sia prevista in più sedi, la richiesta di prestito dovrà prevedere esplicitamente il desiderio del Comitato Organizzatore di esporre le opere nelle sedi successive alla prima. L'Archivio di Stato di Lucca si riserva di autorizzare o meno il prestito per le sedi successive. In ogni caso il prestito verrà autorizzato solo per sedi con date contigue, e non potrà essere previsto tra una sede e l'altra il deposito delle opere in sede diversa dagli Istituti ospitanti la mostra. Nel caso che il prestito sia autorizzato anche per la/le sede/i successiva/e alla prima, il Comitato Organizzatore dovrà preavvertire ogni volta l'Archivio di Stato di Lucca e prendere con esso tutti gli accordi necessari per lo spostamento alle nuove sedi.

3. Tutte le spese, nessuna esclusa, saranno a carico del Comitato Organizzatore della mostra che, sottoscrivendo le presenti Condizioni, si impegna al rispetto di tutte le clausole.

Assicurazioni

4. Le opere dovranno essere assicurate, ai valori indicati da questa Istituto, con la formula da "chiedo a chiedo", con la più ampia garanzia per ogni tipo di danno. In caso di polizze di Compagnie estere, le medesime dovranno essere corredate di traduzione giurata in lingua italiana.

5. Le polizze dovranno recare all'indicazione Assicurato la dicitura: "Archivio di Stato di Lucca".

6. Nel caso di furto, danneggiamento anche lievissimo, o altro qualsivoglia incidente alle opere concesse in prestito, dovrà esserne data immediata notizia a questo Istituto, oltre che alla compagnia assicuratrice, con particolareggiata descrizione dell'accaduto e documentazione fotografica del danno subito dall'opera.

7. L'Archivio di Stato di Lucca si riserva di ritirare in qualsiasi momento e senza oneri le opere in prestito nel caso in cui sopravvengano condizioni di instabilità conservativa.

Imballaggio, trasporto e scorta delle opere

8. Tutti gli oneri di trasporto, imballaggio, sorveglianza, scorta ed ogni qualsivoglia spesa inerente al prestito saranno a totale carico del Comitato Organizzatore.

9. L'imballaggio ed il trasporto delle opere d'arte dovranno avvenire esclusivamente mediante operatori e vettori specializzati nel settore. È altresì facoltà dell'Archivio di Stato di Lucca non accettare trasportatori o imballatori che non offrano specifiche garanzie di professionalità ed esperienza, o valutare caso per caso l'utilizzo di una delle ditte accreditate e/o scelte dal Comitato Organizzatore a seconda della specificità delle opere da imballare e trasportare.

10. È obbligo da parte dei trasportatori contattare preliminarmente il curatore di sezione ed accertare, con sopralluogo, le caratteristiche di conservazione e collocazione dell'opera d'arte al fine di predisporre le operazioni di movimentazione e di trasferimento con personale e mezzi adeguati. L'Archivio di Stato di Lucca si riserva di indicare il mezzo di trasporto più idoneo al tipo di bene e al suo stato di conservazione.

11. Le operazioni di imballaggio e di trasporto dovranno tassativamente essere eseguite alla presenza del funzionario (o in caso di necessità da un suo delegato) e/o del corriere incaricato dall'Archivio di Stato di Lucca, che potranno richiedere gli accorgimenti più opportuni per la conservazione e la sicurezza delle opere, sia per l'imballaggio, che per il trasporto e le fasi di allestimento e disallestimento della mostra.

12. La scheda conservativa redatta dal funzionario curatore di sezione e/o dal corriere, che ha l'obbligo di assistere all'imballaggio delle opere che scorta, deve essere firmata congiuntamente ad un funzionario o altro incaricato del Comitato Organizzatore e/o dell'Istituto ospitante la mostra. Al rientro il corriere provvede a consegnare immediatamente al funzionario responsabile (se diverso dal corriere) i documenti di viaggio relativi alle opere, segnalando le eventuali difficoltà verificatesi. Al ritorno dell'opera dalla mostra il corriere è tenuto ad assistere alle operazioni di riapertura delle casse in modo da verificarne insieme al funzionario responsabile (se diverso dal corriere) lo stato di conservazione, con riferimento alla scheda conservativa.

13. L'Archivio di Stato di Lucca si riserva di decidere se le opere concesse in prestito debbano essere scortate per l'intera durata del viaggio da un proprio funzionario, sia all'andata che al ritorno o in eventuali trasferimenti tra sedi diverse della stessa mostra. Lo stesso funzionario dovrà poter assistere alle operazioni di allestimento e di collocazione delle opere nella mostra e verificare lo stato di sicurezza e idoneità ambientale dei locali e delle teche ove le opere stesse saranno collocate. È facoltà del corriere richiedere eventuali accorgimenti espositivi idonei a garantire la migliore sicurezza delle opere.

14. In casi specifici potrà essere richiesta, oltre a quella di un funzionario, la presenza di un restauratore per operazioni di particolare delicatezza.

15. In caso di trasporto su strada, quando il percorso superi gli 800 km o la durata consecutiva di 8 ore, è facoltà dell'Archivio di Stato di Lucca richiedere che le opere siano ospitate in luoghi garantiti dalla Polizia di Stato del paese ospitante o in spazi messi a disposizione da Istituti museali pubblici. Eventuali soluzioni alternative (ad esempio caveaux di ditte corrispondenti) dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate per scritto dal Direttore dell'Archivio di Stato di Lucca. In caso di viaggi su più giorni, sarà cura della ditta incaricata del trasporto di individuare con anticipo i luoghi più opportuni dove sostare, in modo da garantire il rispetto delle condizioni sopra indicate.

16. Alla chiusura della mostra le operazioni di imballaggio per il rientro delle opere in sede dovranno essere eseguite nello stesso modo che al momento della partenza, ed in ogni caso alla presenza del funzionario incaricato, che dovrà essere informata con congruo anticipo della data prevista per il disallestimento e per l'imballo delle opere.

17. È facoltà dell'Archivio di Stato di Lucca di richiedere la scorta armata durante il trasporto, sia nel territorio italiano che in quello estero.

18. I documenti richiesti non potranno essere consegnati prima di 7 giorni dell'inaugurazione della mostra (salvo diversi accordi per casi particolari da concordare con l'Archivio di Stato di Lucca) e dovranno essere ritirate subito dopo la chiusura della stessa. Ogni eventuale prolungamento del prestito dovrà essere preventivamente e tempestivamente concordato con questo Ufficio, e dovrà comportare l'immediata estensione della copertura assicurativa.

Condizioni di esposizione

19. Le opere concesse in prestito dovranno essere esposte unicamente nei locali destinati alla mostra, convenientemente illuminati e climatizzati secondo le necessità di conservazione e le indicazioni espresse dall'Archivio di Stato di Lucca o dal corriere incaricato presente al momento dell'allestimento; sottoposti a sorveglianza continua, diurna e notturna e in presenza di dispositivo antincendio. I locali destinati all'esposizione dovranno presentare di norma i seguenti requisiti, salvo diverse indicazioni da parte dell'Archivio di Stato di Lucca mediante *Condition report* allegato alla documentazione in prestito in relazione a specifiche esigenze conservative delle opere in prestito:

a) Temperatura non inferiore a 15°C e non superiore a 20°C;

b) Umidità relativa tra 50% e 60%;

c) Luce artificiale fredda tra 50 e 150 Lux a seconda delle tipologie di manufatti e delle indicazioni dell'Archivio di Stato di Lucca. È esclusa la luce naturale. Le opere devono comunque essere esposte lontane dalle fonti di illuminazione e di calore;

d) Presenza del dispositivo antincendio.

20. Le opere non dovranno essere rimosse per nessuna ragione dai locali della mostra, se non per comprovabile urgenza, della quale dovrà essere data immediata comunicazione all'Archivio di Stato di Lucca.

In caso di altre necessità dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione scritta all'Archivio di Stato di Lucca.

21. Si dovrà garantire la massima sicurezza contro furti, danneggiamenti o altro pericolo di qualsivoglia natura, sia durante le ore di apertura al pubblico sia durante quelle di chiusura e notturne, predisponendo adeguati servizi di sorveglianza e l'ausilio di apparecchiature elettroniche. I documenti richiesti dovranno essere esposti in teche con vetri antisfondamento, dispositivo di allarme ed eventuale climatizzazione, secondo le richieste dell'Archivio di Stato di Lucca.

22. Le opere non dovranno subire per nessuna ragione trattamenti tecnici, interventi di pulitura, restauro o altro, salvo esplicita autorizzazione scritta dell'Archivio di Stato di Lucca

23. Le opere dovranno essere citate nella didascalia di mostra con le seguenti indicazioni: Istituto conservatore, denominazione del fondo, segnatura.

24. Qualora nel corso dell'esposizione venisse meno anche una sola di tali condizioni, l'Archivio di Stato di Lucca si riserva il diritto di ritirare le opere in prestito in qualsiasi momento, senza oneri a proprio carico ed a spese del Comitato organizzatore della mostra.

Fotografie e filmati

25. Le opere non potranno essere fotografate o filmate, né potrà essere eseguita qualsivoglia indagine tecnico-scientifica, anche non invasiva, durante tutta la permanenza in mostra senza esplicita autorizzazione scritta dell'Archivio di Stato di Lucca e comunque ottemperando alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. lgs. n. 42, 22 gennaio 2004, e successive norme in materia di concessione all'uso dell'immagine. È comunque vietato realizzare prodotti derivati da immagini delle opere concesse in prestito senza preventivo assenso scritto dell'Archivio di Stato di Lucca.

Link di mostra

26. Contestualmente all'apertura della mostra, e per l'intera durata della stessa, si richiede sia inserito senza onere alcuno da parte di questo Istituto nel sito web della manifestazione il link dell'Archivio di Stato di Lucca, (www.archiviodistatoinlucca.beniculturali.it) in considerazione dell'importanza scientifica dell'evento, della valorizzazione delle collezioni artistiche estensi, nonché dell'interesse che rivestono per il pubblico le opere di cui questo Ente ha concesso il prestito.

Catalogo

27. Le fotografie delle opere per il catalogo dovranno essere richieste contestualmente al prestito (mediante l'apposito modulo di riproduzione e autorizzazione alla pubblicazione), e saranno eseguite dal Comitato Organizzatore, non essendo più attivo, presso l'Archivio di Stato di Lucca, il servizio di fotoreproduzione. Nel caso in cui il Comitato organizzatore, l'Editore, o gli Autori del catalogo siano già in possesso di documentazione fotografica dei documenti di proprietà dell'Archivio di Stato di Lucca dovranno in ogni caso essere ottemperate le norme vigenti per la riproduzione di opere di proprietà del Ministero della Cultura. La didascalia del documento deve contenere la dicitura "Su concessione del Ministero della Cultura, [seguita dal relativo numero di protocollo]".

28. Le opere dovranno essere citate in catalogo con la seguente indicazione di appartenenza: Archivio di Stato di Lucca, [segnatura del documento].

29. Il Comitato dovrà provvedere all'invio di tre copie del catalogo per la Biblioteca dell'Archivio di Stato di Lucca. Il prestito delle opere è subordinato all'esplicita accettazione di questa prescrizione.